# SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

### Art.1 - Compiti e servizi della biblioteca

- 1. La biblioteca comunale di Saint-Oyen è un'istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce unità di servizio dell'organizzazione bibliotecaria regionale da associarsi al sottosistema bibliotecario comprensoriale "...".
- 2. La biblioteca assicura i seguenti servizi:
  - a) acquisizione, ordinamento, conservazione e progressivo incremento
     nel rispetto del particolarismo etnicolinguistico della Valle
     d'Aosta del materiale documentario, nonchè il suo uso pubblico;
  - b) salvaguardia del materiale documentario raro e di pregio;
  - c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario concernenti il territorio comunale;
  - d) prestito interbibliotecario del materiale documentario;
  - e) realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del documento;
  - f) collaborazione, come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati.
- 3. Al fine di conseguire l'integrazione delle risorse documentarie esistenti sul territorio comunale la biblioteca attua forme di collegamento e cooperazione con istituzioni bibliotecarie e archivistiche, pubbliche e private.
- 4. La biblioteca svolge altresì compiti ad essa affidati dal Sistema bibliotecario regionale.

### Art.2 - Personale della biblioteca

- 1. Le modalità e i requisiti di assunzione, i diritti e i doveri, il trattamento giuridico-economico del personale della biblioteca sono stabiliti dal regolamento organico per i dipendenti comunali.
- 2. La biblioteca è diretta dall' aiuto-bibliotecario cui compete la gestione biblioteconomica. In particolare l' aiuto-bibliotecario:
- assicura il funzionamento della biblioteca e l'erogazione dei servizi;
- svolge le funzioni inerenti all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico, avvalendosi

- dell'assistenza e della consulenza del personale della Biblioteca regionale comprensoriale o del Servizio biblioteche;
- cura la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in biblioteca;
- inoltra al Sindaco e alla Biblioteca regionale comprensoriale competente per territorio e/o al Servizio biblioteche una relazione annuale sull'attività della biblioteca.
- 3. L'eventuale impiego di personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari convenzioni stipulate dal Comune.

### Art.3 - Commissione di biblioteca

- 1. La Commissione di biblioteca, nominata dal Consiglio comunale, è così composta:
  - il Sindaco o un suo delegato;
  - due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
  - l'aiuto-bibliotecario con funzioni di esperto;
  - una rappresentanza degli utenti e una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel Comune fino a un massimo di (sei persone.
- 2. Un aiuto-bibliotecario del Sottosistema bibliotecario compresoriale o un suo delegato, il Dirigente del Sistema bibliotecario regionale o un suo delegato possono partecipare, se richiesti, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione.
- 3. Nella prima seduta la Commissione nomina fra, i suoi componenti, il Presidente e questi sceglie, fra i componenti, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- 4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate, a turno, da uno dei membri della Commissione stessa su designazione del Presidente.
- 5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Essi decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni della Commissione. In caso di decadenza o dimissioni, i membri vengono sostituiti secondo gli stessi criteri e modalità previsti nei comma precedenti.

- 6. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 4 mesi e, in seduta straordinaria, su determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione dei commissari deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o 24 ore prima in caso di urgenza.
- 7. Ogni riunione della Commissione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con voto deliberativo.
- 8. Le sedute della Commissione sono pubbliche e il relativo avviso deve essere affisso nei locali della biblioteca e del Comune.
- 9. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, di turno, devono indicare i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti dalla Commissione e dalla medesima approvati.
- 10.Per quanto non contemplato nei precedenti commi si fa riferimento al regolamento del Consiglio comunale e alle vigenti disposizioni normative.

### 11.La Commissione ha compiti:

- propositivi e consultivi in ordine al programma della biblioteca;
- di verifica e partecipazione attiva sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del regolamento della biblioteca;
- di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze.

## 12. In particolare la Commissione:

- stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l'utenza, trasmettendone le esigenze al Comune.

## Art.4 - Apertura al pubblico della biblioteca

- 1. L'apertura al pubblico della biblioteca è di almeno 15 ore settimanali, per almeno 11 mesi all'anno. L'orario di apertura è portato a conoscenza del pubblico mediante un avviso esposto all'ingresso della biblioteca e del Comune.
- 2. In caso di chiusura straordinaria della biblioteca per cause eccezionali dovrà esserne data pubblica comunicazione e opportuno avviso alla Biblioteca regionale compensoriale e al Servizio

hiblioteche.

3. Alle operazioni di apertura e chiusura della biblioteca provvede ogni volta l'aiuto-bibliotecario.

### Art.5 Incremento delle raccolte

- 1. Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per scambi.
- 2. La scelta dei materiali documentari per l'incremento del patrimonio della biblioteca è affidata all' aiuto-bibliotecario.
- 3. Qualsiasi utente può proporre l'acquisto di materiale librario e documentario non posseduto dalla biblioteca anche utilizzando gli appositi moduli o registri. Le proposte vengono accolte per quanto possibile e nei limiti del bilancio.

#### Art.6 - Donazioni e lasciti

- 1. Per quanto riguarda l'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della biblioteca provvede il Comune ai sensi di legge sentito il parere dell' aiuto-bibliotecario e del responsabile del sottosistema bibliotecario comprensoriale e/o del Dirigente del Sistema bibliotecario.
- 2. Per le donazioni di opere singole o comunque non costituenti fondo omogeneo provvede direttamente l'aiuto-bibliotecario.
- 3. Tutto il materiale deve essere assunto in carico in un'apposito registro d'entrata. Ogni unità deve avere un proprio numero di ingresso.

# Art.7 - Inventari, registri e cataloghi

- 1. La biblioteca conserva e aggiorna per uso interno i seguenti inventari e registri: registro cronologico d'entrata, di doni, inventario e/o catalogo topografico, schedario degli iscritti al prestito; schedario delle opere a prestito.
- 2. La biblioteca pone a disposizione del pubblico il catalogo alfabetico per autore, catalogo per soggetti e il catalogo per materie; l'inventario dell'archivio storico di pertinenza del Comune.

# Art.8 - Conservazione e svecchiamento delle raccolte

- 1. Per garantire la corretta conservazione del materiale posseduto l'ente gestore è tenuto a periodici interventi di pulizia e spolveratura.
- 2. Annualmente deve essere effettuato dall'aiuto-bibliotecario lo svecchiamento delle raccolte librarie documentarie. Il materiale scartato deve essere riconsegnato al Servizio biblioteche.

#### Art.9 - Consultazione in sede

- 1. La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera.
- 2. Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati, né numerati.
- 3. Chi desidera che l'opera consultata rimanga disponibile deve farne richiesta. Se il secondo giorno del deposito l'utente non richiede l'opera questa viene ricollocata al suo posto.
- 4. La consultazione delle opere collocate a scaffale aperto cessa un quarto d'ora prima della chiusura.

### Art.10 - Prestito a domicilio

- 1. Il prestito a domicilio è un servizio individuale assicurato dalla biblioteca a tutti i cittadini.
- 2. L'iscrizione al prestito avviene mediante la presentazione di un documento d'identità e viene rinnovata ogni anno.
- 3. Il prestito è personale e l'utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito.
- 4. Di norma non possono essere date in prestito più di 3 opere per volta. La durata del prestito è di 30 giorni e può essere prorogata su richiesta.
- 5. Il lettore che non restituisce puntualmente l'opera può essere sospeso dal prestito. Il lettore che comunque danneggi o non restituisca l'opera è tenuto alla sostituzione con altro esemplare

- identico o al risarcimento del danno nella misura stimata dall'aiuto-bibliotecario e viene sospeso dal prestito fin tanto che non abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra.
- 6. Tutte le opere esistenti in biblioteca possono essere date in prestito, escluse le opere di consultazione e quelle che a giudizio del l'aiuto-bibliotecario devono rimanere in sede, compreso l'ultimo numero dei periodici.

# Art.11 - Prestito interbibliotecario

- 1. La biblioteca svolge un regolare servizio di prestito con le altre biblioteche e in particolare con quelle aderenti al Sistema bibliotecario valdostano.
- 2. Sono ammesse al prestito interbibliotecario le opere di cui al precedente art.10.
- 3. Il prestito interbibliotecario dura di norma 30 giorni.

# Art.12 - Riproduzione fotostatica

1. Di norma il servizio fotocopie è gestito dal personale della biblioteca ed è riservato al materiale di proprietà della biblioteca. Il prezzo di ciascuna fotocopia è fissato dal Comune.

# Art.13 - Norme di comportamento per il pubblico

- Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme di cui ai commi seguenti.
- 2. E' vietato il ricalco delle illustrazioni o altro che possa comunque macchiare o danneggiare il materiale.
- 3. E' penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti in biblioteca.
- 4. Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi di proprietà della biblioteca è tenuto a risarcire il danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico o, se non fosse possibile, versando una somma corrispondente al valore di ciò che si deve sostituire: tale valore è stimato dall' aiuto-bibliotecario responsabile.

- 5. In ogni parte della biblioteca è vietato fumare.
- 6. Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi della biblioteca, dovrà rivolgersi all' aiuto-bibliotecario e se nel caso, al Presidente della Commissione della biblioteca.

### Art.14 Uso dei locali della biblioteca per altre attività

1. L'uso dei locali della biblioteca per attività promosse da altre istituzioni o associazioni deve essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento della biblioteca e non danneggiarne i materiali e le attrezzature; deve essere autorizzato dal Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco.

### Art.15 Modifiche al presente Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

### Art.16 Pubblicazione del Regolamento

- 1.Il presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli utenti della biblioteca.
- 2. Il presente Regolamento annulla il precedente approvato con deliberazione nº 77/82in data 15.9.1982.

#### INDICE

- Art.1 Compiti e servizi della biblioteca
- Art.2 Personale della biblioteca
- Art.3 Commissione della biblioteca
- Art.4 Apertura al pubblico della biblioteca
- Art.5 Incremento delle raccolte
- Art.6 Donazioni e lasciti
- Art.7 Inventari, registri e cataloghi
- Art.8 Conservazione e svecchiamento delle raccolte
- Art.9 Consultazione in sede
- Art.10 Prestito a domicilio
- Art.11 Prestito interbibliotecario
- Art.12 Riproduzione fotostatica
- Art.13 Norme di comportamento per il pubblico
- Art.14 Uso dei locali della biblioteca per altre attività
- Art.15 Modifiche al presente Regolamento
- Art.16 Pubblicazione del Regolamento